



AGI VENETO

Associazione Giuslavoristi Italiani
Sezione Regionale Veneto

Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita

Cari associati,

si avvicina l'estate, il caldo inizia a far sentire i suoi benefici e noi cerchiamo di farVi sentire la nostra presenza, oltre che con i convegni che organizziamo, anche con questa Newsletter che ormai è giunta al sesto numero. Il tesoriere – editore Alberto Checchetto sembra inesauribile e tanto entusiasmo ci coinvolge stimolandoci a sempre nuove iniziative.

Direi che il *feedback* dell'impegno che ci siamo presi sembra positivo, ma vi chiedo sempre uno sforzo per contribuire alla ricerca di nuove sentenze e per trasmetterle ai contatti che abbiamo più volte indicato.

I Tribunali del nostro Distretto sono infatti sempre molto prolifici e la Giurisprudenza Veneta dà sempre una forte impulso al panorama giurisprudenziale nazionale, e di questo non possiamo che esserne lieti, ma come già detto è importante portare a conoscenza di tutti quegli orientamenti o quelle novità che possono contribuire alla riuscita del nostro lavoro.

Per quel che riguarda le notizie dell'AGI vi segnalo che il 20 maggio u.s. si è tenuto a Milano il CEN nel corso del quale è stato riconfermato come Presidente Nazionale Aldo Bottini e come vicepresidenti Aurora Notarianni ed Enzo Martino che abbiamo recentemente ascoltato al convegno di Venezia del 5 maggio sui due anni del job act.

A loro ed al nuovo consiglio direttivo vanno i nostri complimenti ed auguri di buon lavoro per i prossimi tre anni.

Per il Veneto eravamo presenti con il sottoscritto e i delegati nazionali Marta Capuzzo, Gianpiero Belligoli e Stefano Ferrante con i quali abbiamo portato avanti delle proposte di modifica dello Statuto AGI chiedendo che venissero approvate delle regole

per la Scuola di Alta Formazione AGI che permettano una più rapida iscrizione all'AGI stessa degli studenti che hanno partecipato alla scuola e superato l'esame finale.

La proposta, preparata con l'ausilio del nostro socio Caterina Dal Mas che ci rappresenta in seno al Comitato Direttivo della scuola, ha trovato la quasi totalità dei gradimenti e verrà discussa in seguito per l'approvazione definitiva.

Sempre a tale CEN si è discusso della possibilità di AGI di intervenire come referente specialistico nei protocolli locali che alcuni Tribunali stanno approvando in materia di redazione degli atti giudiziari e delle prassi ad esse collegate, ipotesi che trova moltissimi contrasti perché si teme un'ulteriore soppressione delle libertà degli avvocati, già sufficientemente comprese nel corso degli ultimi anni.

Ma di questo si parlerà più avanti.

Per quel che riguarda la nostra Formazione, oltre ai convegni di maggio dei quali abbiamo già parlato, stiamo pianificando i convegni dell'autunno con una ipotesi allo studio per un convegno tra giugno luglio che, peraltro, vorremmo tenere di giovedì sperando che tutti voi in estate consideriate il venerdì un "prefestivo".

Per il resto vi segnalo che la Scuola di Alta formazione procede con il gradimento degli alunni che la frequentano, che le iscrizioni alla nostra sezione ci hanno fatto diventare la seconda sezione locale, dopo la inarrivabile Lombardia, e Vi garantisco che il nostro impegno sarà sempre più intenso per farVi pervenire quelle notizie e quelle informazioni che servono a lavorare meglio.

Un caro saluto a tutti

Leonello Azzarini

I RIFERIMENTI

Vi ricordiamo i referenti per la raccolta dei provvedimenti da poter pubblicare nella newsletter con i relativi indirizzi di posta elettronica:

Alberto Checchetto per Venezia (alberto.checchetto@olivettiscopinich.com), e coordinatore della newsletter

Gilda Pisa per Verona (gildapisa@studiolegalemenichetti.it),

Francesco Dalla Pietra per Vicenza (fdallapietra@studiolegaledallapietra.it),

Stefania Mazzarolo per Treviso (stefaniamazzarolo@gmail.com),

Alessandro Di Stefano per Padova (adistefano@demartiniferrante.it)

FORMAZIONE

Il 5 maggio u.s. presso la Sala Oro di Confindustria Venezia si è tenuto il convegno organizzato dalla sezione regionale sul tema “*A DUE ANNI DAL JOB ACT Magistrati ed Avvocati a confronto con il Legislatore*”.

Al convegno è intervenuto il Dr. Stefano Visonà, Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale ha illustrato il percorso legislativo che ha portato all’emanazione del c.d. Job Act commentandone la portata e gli effetti dopo i primi anni di applicazione.

Il Dr. Gaetano Campo, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di Vicenza ha fornito ai presenti un quadro della Giurisprudenza formatasi a due anni dall’entrata in vigore della normativa, mentre l’Avv. Enzo Martino, Avvocato in Torino e Vice Presidente AGI Nazionale, ha avuto modo di evidenziarne contrasti e criticità applicative.

AGI NAZIONALE: Rinnovo delle cariche nell’Ufficio di Presidenza

Care colleghe, cari colleghi,

dopo le elezioni svoltesi il 5, 6 e 7 aprile 2017, il nuovo Consiglio Esecutivo Nazionale di AGI si è riunito a Milano il 20 maggio scorso per il rinnovo delle cariche di vertice dell’associazione. All’esito del dibattito sul lavoro svolto e sui programmi futuri, il CEN ha deliberato di confermare nelle rispettive cariche l’Ufficio di Presidenza uscente, che risulta quindi, per il prossimo triennio, composto come segue:

- Aldo Bottini, presidente;
- Vincenzo Martino, vice presidente;
- Aurora Notarianni, vice presidente;
- Renzo Cristiani, segretario;
- Lucia Monacis, tesoriere.

A tutti va l’augurio di buon lavoro e, per quel che più direttamente mi riguarda, il ringraziamento per la fiducia nuovamente accordatami.

Cordiali saluti

Aldo Bottini

RASSEGNA STAMPA AGI

Gentile Associata/o,

è on line sul sito AGI, come tutte le mattine, la Rassegna Stampa di oggi, fai un Click sul seguente LINK ed inserisci le Tue credenziali per poterla scaricare!

Non ricordi la Password? Clicca QUI
Buona lettura!

AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani - Ufficio Stampa

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

**Corte di Cassazione – Sentenza n. 1180/17 –
Relatore dott.ssa Paola Ghinoy**

**Licenziamento per mancato superamento del
periodo di prova - motivo estraneo alla prova –
accertamento**

Il patto di prova comporta il sorgere a favore del datore di lavoro di un potere di recesso che non richiede motivazione; la valutazione del datore di lavoro è discrezionale e la prova da parte del dipendente dell'esito positivo della prova stessa non basta per l'illegittimità del recesso, poiché deve dimostrare che il licenziamento sia stata provocato da motivi diversi.

(Cassa con rinvio sentenza n. 433/2010 Corte d'Appello di Venezia)

[La sentenza affronta il caso di un informatore farmaceutico licenziato per mancato superamento della prova, il quale sosteneva nell'opposizione l'illegittimità del provvedimento espulsivo in considerazione del positivo superamento della prova e dell'esistenza di un motivo estraneo a fondamento del recesso (ovvero, l'esubero di personale a seguito dell'unificazione di due linee di prodotti).]

<https://www.dropbox.com/s/ien30aavr7068s7/sentenza%20n.%201180.17.pdf?dl=0>

**Corte di Cassazione - Sentenza n. 3739/2017 –
Relatore dott.ssa. Di Paolantonio Annalisa**

**Licenziamento - Acquisizione di documenti
natura riservata - Divulgazione di informazioni
aziendali - Violazione del dovere di fedeltà**

L'impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica una grave violazione dell'obbligo di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, poiché impedita dal tempestivo intervento del datore di lavoro:

infatti per la violazione dell'art. 2105 c.c. non è necessario che ricorrano tutti gli elementi della fattispecie, atteso che l'obbligo di fedeltà deve essere integrato con i generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Il prestatore deve astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno. (conferma sentenza n. 510/2012 Corte d'Appello di Venezia)

[Il caso riguardava un dipendente licenziato per giusta causa per aver sottratto all'azienda datrice di lavoro alcuni appunti manoscritti contenenti informazioni strettamente riservate su un prodotto]

<https://www.dropbox.com/s/q1amzyx7ey5d26y/sentenza%20n.%203739.pdf?dl=0>

**Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro –
Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso –
Ordinanza 5.05.2017**

**Domanda riconvenzionale - eccezioni e
articolazione mezzi di prova sino all'udienza
di discussione fissata ex art. 418 c.p.c. e non,
invece, sino a dieci giorni prima di tale
udienza – decadenza - insussistenza**

“I/ GL

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13.4.2017, visti gli atti e documenti;

rilevato che la Cassazione (sent. 22289/2009), richiamata Corte Cost n. 13 del 1977, pur dato atto che per effetto della domanda riconvenzionale si verifica un rovesciamento simmetrico della posizione delle parti tale per cui l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri, e correlativamente incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 c.p.c., prevede per il convenuto, indica tuttavia quale termine di riferimento per tali decadenze la nuova udienza fissata ex art 418 c.p.c. espressamente escludendo il diritto del convenuto in

riconvenzionale ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova oltre tale udienza o messo ogni riferimento alla necessità del deposito di memoria entro 10 giorni prima dell'udienza;

ritenuto pertanto che l'eccezione di decadenza sollevata da xxxxxxxxxx con riferimento alle istanze contenute nella memoria attorea 12.4.2017 sia infondata e, considerato il deposito della medesima memoria telematicamente il 12.4 ad ore 17:51, con conseguente visibilità da parte della resistenza la mattina stessa dell'udienza, vada invece concesso il richiesto termine per replica nel merito ;

considerato che la memoria in questione contiene anche istanza di sospensione ex art 75 c.p.p., per tale replica va autorizzato il deposito di brevi note scritte;

pqm

concede termine alla resistente fino al 10.6.2017 per brevi note scritte di replica alla memoria attorea 12.4.2017 e rinvia per ogni provvedimento all'udienza 21.6.2017 ore 13,15.”

<https://www.dropbox.com/s/0o8npik.kjfbfid9r/ordinanza%20del%2005.05.2017.pdf?dl=0>

Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – Giudice dott.ssa Coppetta – Ordinanza 5.04.2016

Lettera di licenziamento – spedizione a mezzo posta presso il domicilio dichiarato dal lavoratore – assenza del destinatario – avviso di ricevimento – contestazione del lavoratore in ordine all'indirizzo – portalettere quale pubblico ufficiale – fede privilegiata ex art. 2.700 c.c.

Vi è da osservare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico (vd. Cass. n. 11708 del 27/05/2011) e pertanto quanto attestato dall'ufficiale postale (portalettere) ovvero di avere trovato il destinatario assente all'indirizzo e di avere immesso l'avviso costituiscono quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e che sono muniti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (cioè si tratta di attestazione che fanno piena prova fino a querela di falso).

<https://www.dropbox.com/s/a0aa1hixl2xdu2o/ordinanza%20n.%202252.2016.pdf?dl=0>

Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso – Sentenza 288/16

Pubblico impiego - Personale docente – piano straordinario di immissioni in ruolo di cui all'art. 1, comma 98, L. 107/2015 – indicazione delle preferenze -ordine di graduatoria determinato sulla base del punteggio – necessità di valutare il punteggio per ciascuna preferenza

Il caso riguarda una docente assegnata ad una sede distante oltre 800 km dalla residenza, la quale ha visto accolto il proprio ricorso affermando il principio secondo cui l'assegnazione della sede, nell'ambito del piano straordinario di immissioni in ruolo di cui all'art. 1, comma 98, L. 107/2015 non può avvenire sulla base dell'ordine delle preferenze espresse, ma mediante l'applicazione del criterio “del punteggio più alto”

<https://www.dropbox.com/s/y4oc5bkenlsajvxz/sentenza%20n.%20288.2017.pdf?dl=0>

Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro – Giudice dott. Filippo Giordan– Ordinanza 24.01.2017

Pubblico impiego - Personale docente – piano straordinario di immissioni in ruolo di cui all'art. 1, comma 98, L. 107/2015 – disparità di trattamento – violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. – violazione del principio di scorrimento della graduatoria

L'ordinanza, esaminando il contenuto letterale delle disposizioni del CCNL 8.04.2016, ha confermato che nell'assegnazione della sede nell'ambito del piano straordinario assunzionale deve tenersi conto del punteggio maggiore il quale prevale sulle preferenze espresse.

<https://www.dropbox.com/s/lwxf838r1nw6pqq/ordinanza%20n.%20316.2017.pdf?dl=0>

LINK UTILI

Presidenza della Repubblica
<http://www.quirinale.it/>

Camera dei Deputati
<http://www.camera.it/>

Senato della Repubblica
<http://www.senato.it/>

Presidenza del Consiglio dei Ministri
<http://www.governo.it/>

Ministero dell'interno
<http://www.interno.it/>

Ministero della Giustizia
<http://www.giustizia.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<http://www.lavoro.gov.it/>

Consiglio Superiore della Magistratura
<http://www.csm.it/>

Unione Europea
http://europa.eu/index_it.htm

Corte Costituzionale
<http://www.cortecostituzionale.it/>

Corte di Cassazione
<http://www.cortedicassazione.it/>

Consiglio di Stato
<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Corte dei Conti
<http://www.corteconti.it/>

Garante Privacy
<http://www.garanteprivacy.it>

Antitrust
<http://www.agcm.it/>

ISTAT
<http://www.istat.it/>

CNEL
<http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA>

CNF
<http://www.consiglionazionaleforense.it/>

AGI
www.giuslavoristi.it/

Wikilabour
www.wikilabour.it

Dottrina Per il Lavoro
www.dottrinalavoro.it
